



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.10.2014
COM(2014) 645 final

2014/0298 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2016, l'importo per il 2015 e la prima quota per il 2015

RELAZIONE

L'accordo interno e il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (di seguito "regolamento finanziario del 10° FES") prevedono una procedura per la richiesta di contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 10° FES, la presente proposta precisa:

- il massimale dei contributi degli Stati membri per il 2016;
- l'importo dei contributi per il 2015;
- l'importo della prima quota del contributo per il 2015.

A norma dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario del 10° FES, l'importo gestito dalla Commissione e l'importo gestito dalla BEI sono indicati separatamente.

Conformemente all'articolo 145 del regolamento finanziario del 10° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti che gestisce.

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, dello stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano pertanto importi a titolo del 10° FES tanto per la BEI (prima richiesta nell'ambito del 10° FES) quanto per la Commissione.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 10° FES, il Consiglio decide sulla proposta entro il 15 novembre 2014 e gli Stati membri versano la prima quota entro il 21 gennaio 2015.

L'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 10° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2016, l'importo per il 2015 e la prima quota per il 2015

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE¹ (di seguito "accordo interno"), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (di seguito "regolamento finanziario del 10° FES")², modificato da ultimo l'11 aprile 2011³, in particolare l'articolo 57, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES, la Commissione presenta entro il 15 ottobre una proposta in cui vengono specificati: a) il massimale dell'importo annuo del contributo degli Stati membri per il 2016, b) l'importo del contributo per il 2015 e c) l'importo della prima quota del contributo per il 2015.
- (2) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES (di seguito "FES"), le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 10° FES.
- (4) Il 7 novembre 2013 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione che ripartisce così il contributo degli Stati membri al FES per il 2015: 3 300 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI⁴,

¹ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

² GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

³ GU L 102 del 16.4.2011, pag. 1.

⁴ Doc. 15699/13

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2016 è fissato a 3 350 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2015 resta immutato e ammonta a 3 600 000 000 EUR. Esso è così suddiviso: 3 400 000 000 EUR per la Commissione e 200 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 3

I contributi al FES che i singoli Stati membri versano alla Commissione e alla BEI a copertura della prima quota per il 2015 figurano nella tabella in allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*